



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze

Servizio Enti Locali di Cagliari



Municipio di Tinnura

FONTE	AUTORITA'	PROVVEDIMENTO
 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione gazzettaufficiale.it	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DELIBERA 22 dicembre 2015 - Entita' e modalita' di versamento del contributo a favore dell'Autorita' nazionale anticorruzione, per l'anno 2016. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
 dello Sviluppo gazzettaufficiale.it	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DECRETO 16 febbraio 2016 - Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
 MINISTERO DELL'INTERNO gazzettaufficiale.it	MINISTERO DELL'INTERNO	DECRETO 23 febbraio 2016 - Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2015 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Riferimenti Normativi

		
 gazzettaufficiale.it	CORTE DEI CONTI	DELIBERA 4 febbraio 2016 - Schema di relazione per il referto annuale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della città metropolitana e della provincia sul funzionamento del sistema dei controlli interni (art.148 TUEL) - esercizio 2015. (Deliberazione n. 06/SEZAUT/2016/INPR).(1) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA buras.regione.sardegna.it	Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale	DECRETO N. 14 DEL 25/02/2016 - Piano di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini. Adempimenti anno 2016. http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInserti
SardegnaAutonomie regione.sardegna.it	Presidenza della Regione	Decreto n. 13 del 02/03/2016 - Art. 21 legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Indizione elezione del Consiglio Metropolitan della Città metropolitana di Cagliari.(2) http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=302863
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA gazzettaufficiale.it	Assessorato all'Agricoltura	Lotta al punteruolo rosso della palma, integrazione al piano regionale. http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=302546&v=2&c=3&t
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA regione.sardegna.it	Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	Piani personalizzati di sostegno ai disabili gravi, liquidati i fondi. http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=300074&v=2&c=3&t
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA regione.sardegna.it	Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport	DELIBERAZIONE N. 11/3 DEL 1.3.2016 – Piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2016/2017. Approvazione definitiva. https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_2016030
 corteconti.it	Corte dei Conti Abruzzo	Deliberazione n. 35/2016 - parere concernente la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 in tema di blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali. http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti
 corteconti.it	Corte dei Conti Sezione delle Autonomie	Delibera n. 8/2016/SEZAUT/FRG - Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali - Esercizio 2014. http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti
Riferimenti Normativi (1) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2) Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2		

		
 finanze.gov.it	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento delle Finanze	Decreto 29 febbraio 2016 – Aggiornamento coefficienti fabbricati D. http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Do
 MINISTERO DELL'INTERNO elezioni.interno.it	MINISTERO DELL'INTERNO	Circolare n. 6/2016 - Referendum popolare del 17 aprile 2016. Adempimenti relativi all'elenco degli elettori che votano per corrispondenza all'estero. http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ_006_ServE
 MINISTERO DELL'INTERNO finanzalocale. interno.it	MINISTERO DELL'INTERNO	Circolare n. 4 del 29 febbraio 2016 - Referendum 17 aprile 2016. Disciplina delle spese. http://finanzalocale.interno.it/circ/fl4-16.html
 MINISTERO DELL'INTERNO finanzalocale. interno.it	MINISTERO DELL'INTERNO	Circolare n. 5 del 29 febbraio 2016 - Referendum 17 aprile 2016. Competenze ai componenti dei seggi. http://finanzalocale.interno.it/circ/fl5-16.html
 MINISTERO DELL'INTERNO finanzalocale. interno.it	MINISTERO DELL'INTERNO	Comunicato 2 marzo 2016 - relativo ad un corso e-learning sull'Armonizzazione dei sistemi contabili. http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com020316
 minambiente.it	MINISTERO DELL'AMBIENTE	Scuola: finanziamento agevolato da 250 milioni per efficienza energetica. http://www.minambiente.it/comunicati/scuola-finanziamento-
 Ministero dello Sviluppo Economico sviluppoeconomico.g ov.it	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Risoluzione n. 3064 del 12 gennaio 2016 - Liberalizzazione orari commercio su aree pubbliche in forma itinerante – Regolamento comunale – Quesito. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa
 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI garanteprivacy.it	GARANTEPRIVACY	Pa e concorsi per disabili: no alle graduatorie on line. http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
Riferimenti Normativi		

		
 fondazioneifel.it	IFEL	Nota di approfondimento IFEL sui nuovi criteri di stima diretta delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) alla luce della Circolare n.2/E dell'Agenzia delle entrate. http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-
 anticorruzione.it	ANAC	Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 - Esame e possibile proposta di modifiche al decreto 'Madia' in materia di trasparenza e anticorruzione. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazi
 anticorruzione.it	ANAC	Contratti pubblici - Comunicato del Presidente sul rafforzamento dei controlli sulle varianti in corso d'opera. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazi
certificazioneecrediti. mef.gov.it	MEF Ragioneria Generale dello Stato	Comunicato 29 febbraio 2016 - Modalità per richiedere l'adesione al servizio Web Service. http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/no
 anci.lombardia.it	ANCI	Decreto legge 210/2015 - Nota di lettura sulle norme di interesse per gli enti locali.(3) http://www.anci.lombardia.it/documenti/5568-
 incomune.interno.it	MINISTERO DELL'INTERNO	Gruppi e commissioni consiliari. Quesito. http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1958
 incomune.interno.it	MINISTERO DELL'INTERNO	Pareri - 10/12/2015 - Richiesta di parere su ammissibilità di una proposta di referendum comunale. http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1963
Riferimenti Normativi (3)DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210		
		



Scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa: nessuna realtà locale deve scontare la mera appartenenza a un più vasto territorio ritenuto interessato dalla presenza di fenomeni criminali radicati e organizzati nel territorio.

Sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.3.2016 n. 876

fonte "www.gazzettaamministrativa.it"

L'art. 143 del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli Enti locali), disciplina lo "scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti". In particolare, per quel che interessa nella presente sede, esso dispone: "1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. 2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine (. . .) 3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. 4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a

relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente . . .” . La giurisprudenza del giudice amministrativo (ampiamente richiamata dalla sentenza impugnata, nonché dalle parti nel presente giudizio di appello) ha avuto modo di indicare sia la natura giuridica della misura dello scioglimento ed i presupposti che la legittimano, sia i termini del sindacato giurisdizionale di legittimità sul provvedimento adottato. In tal senso si è ribadito (anche di recente, v. Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2016 n. 256), con considerazioni che il Collegio fa proprie nella presente sede, che: - l' istituto dello scioglimento, nel vigente sistema normativo, si configura quale "misura di carattere straordinario" per fronteggiare "una emergenza straordinaria" (in termini, Corte cost., 19 marzo 1993 n. 103); - la ratio sottesa alla disposizione è quella di offrire uno strumento di tutela avanzata in particolari situazioni ambientali nei confronti del controllo ed ingerenza delle organizzazioni criminali sull'azione amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni estranee all'area propria dell'intervento penalistico o preventivo. Ciò nell'evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie concrete forme di connessione o di contiguità - e dunque di condizionamento - fra organizzazioni criminali e sfera pubblica, e della necessità di evitare con immediatezza che l'amministrazione dell'ente locale rimanga permeabile all'influenza della criminalità organizzata (Cons. St., Sez. III, 9 luglio 2012 n. 3998); - la disposizione di legge riconosce alla P.A. ampi margini sulla valutazione degli elementi che possano costituire indice di collegamenti diretti o indiretti fra i vertici dell'Ente e la criminalità organizzata, o forme di condizionamento (Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2015 n. 5023); - gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per concretezza (essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica), per univocità, che sta a significare la loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire e per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale (Cons. Stato, sez. III, 19 ottobre 2015 n. 4792); - in particolare, la qualificazione della concretezza, univocità e rilevanza dei fatti accertati, va riferita non atomisticamente e partitamente ad ogni singolo elemento, accadimento, circostanza cui l'istruttoria compiuta abbia ricondotto la sussistenza dei presupposti di cui dall' art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000 , ma ad una valutazione complessiva del coacervo di elementi acquisiti, che nel loro complesso siano riferibili a fatti di cui è stato accertato l'accadimento storico (requisito di concretezza); che in base al prudente apprezzamento dell' Amministrazione esprimano, con adeguato grado di certezza, le situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell'ente che la norma ha inteso prevenire (requisito dell' univocità) e siano pertanto "rilevanti" agli effetti predetti; - quanto al sindacato giurisdizionale, stante l' ampia sfera di discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone in sede di valutazione dei fenomeni connessi all'ordine pubblico ed in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, con ogni effetto sulla graduazione delle misure repressive e di prevenzione, il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati si caratterizza come estrinseco, e cioè nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, della ragionevolezza del momento valutativo, della congruità e proporzionalità al fine perseguito. Giova precisare, a completamento dei principi interpretativi ora esposti, che gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi non già come meri sospetti ovvero costituire solo “voci correnti”, ma devono consistere in fatti concreti e, sul piano soggettivo, ricollegarsi direttamente ai soggetti operanti nell’ente locale (in cariche elettive o aventi incarichi gestionali), come individuati dall’art. 143. Gli elementi sintomatici devono essere tali da sorreggere una valutazione che, pur frutto di un apprezzamento latamente discrezionale, risulti non illogica, tale cioè da dimostrare con ragionevolezza: - il collegamento degli amministratori con la criminalità organizzata; - ovvero “forme di condizionamento degli stessi”; - laddove, sia i collegamenti – in disparte la loro eventuale rilevanza penale – sia le forme di condizionamento devono essere tali (di rilievo/idoneità tale) da “determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi”, nonché da “compromettere il buon andamento e

condizionamento devono essere tali (di rilievo/idoneità tale) da “determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi”, nonché da “compromettere il buon andamento e l’imparzialità” delle amministrazioni ed il regolare funzionamento dei servizi; - ovvero “tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”. Il complesso degli elementi evidenziati, consistenti – in aderenza al principio di concretezza – in fatti, e non già in sospetti o voci correnti, deve presentarsi tale da essere diretto in modo non equivoco a dimostrare il collegamento o il condizionamento – in ossequio al principio di univocità – degli amministratori, ed essere altresì tale – nella propria rilevanza – da giungere alle forme di malfunzionamento dell’ente descritto dalla norma e quindi non tollerabile dall’ordinamento giuridico. Ne consegue che, il pur ampio potere discrezionale, del quale è titolare l’amministrazione, deve essere esercitato con estremi rigore ed attenzione, non solo per adempiere alle indicazioni offerte dalla norma (che costituiscono anche i “confini” entro i quali detto potere discrezionale può e deve esercitarsi), ma in quanto l’esercizio del potere di scioglimento incide non solo – come pure è stato affermato in giurisprudenza – sui rapporti tra Stato ed Enti territoriali, quanto e soprattutto sul diritto di elettorato attivo (art. 48 Cost.), rendendo temporaneamente inefficace l’indirizzo politico espresso dal suo primo depositario, e cioè il corpo elettorale. In sostanza, l’esercizio del potere discrezionale di scioglimento, conferito alla amministrazione al suo più alto livello (e non a caso coinvolgente a vario titolo organi costituzionali), si colloca tra più valori costituzionalmente espressi e garantiti: - quelli dell’ordine e sicurezza pubblica e della libera esplicazione del diritto di voto (e dei suoi effetti), senza pressioni e condizionamenti da parte delle comunità locali, principi alla cui tutela l’esercizio del potere, sussistendone i presupposti di legge, è teleologicamente diretto; - quelli della piena ed effettiva esplicazione del diritto di voto, con conseguente tutela della rappresentanza democraticamente eletta da ingerenze esterne, nonché della autonomia degli enti territoriali; valori che, invece, risulterebbero compromessi da un esercizio illegittimo del suddetto potere di scioglimento. Né, infine, può costituire parametro utile, in difetto di ulteriori elementi, la collocazione territoriale dell’ente locale. Come condivisibilmente affermato in sentenza (pag. 20), nessuna realtà locale deve “scontare in linea di principio ovvero pregiudizialmente la mera appartenenza a un più vasto territorio ritenuto, sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello storico, pervasivamente interessato dalla presenza di fenomeni criminali radicati e organizzati nel territorio”.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della **sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.3.2016 n. 876**